



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 47

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2022

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 13 ottobre 2022, n. 16

Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2022 (Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 7 sono sopresse le seguenti parole: ", coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19), e successive modifiche ed integrazioni";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nella gestione dei procedimenti istruttori di cui ai commi 7 e 8, l'Agenzia LAORE applica fino al 30 giugno 2022 le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, mentre a partire dal 1° luglio 2022 si applicano quelle del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

successive modifiche e integrazioni.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 ottobre 2022

Solinas